

presentare al Consiglio regionale entro il 20 ottobre 2004 una proposta di legge elettorale imperniata sugli elementi sopra convenuti;

SI IMPEGNA

ad approvarla entro il 20 novembre 2004».

Il Consigliere segretario
Marco Fasolo

Il Presidente
MAURO TIPPOLOTTI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 luglio 2004, n. 995.

Art. 95 del T.U. Disposizioni legge acque impianti elettrici n. 1775/33. Rilascio autorizzazioni ricerca, estrazione utilizzazione acque sotterranee concessioni minerarie ricerca acque minerali e termali.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle Politiche territoriali ambiente ed infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente del Servizio difesa del suolo, cave, miniere ed acque minerali, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di stabilire che, le Province, in attesa del conferimento delle funzioni di polizia mineraria sulle acque minerali e termali, in base all'art. 95 del T.U. n. 1775/33 per il rilascio delle autorizzazioni per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee sono tenute a sentire il Servizio difesa del suolo, cave, miniere ed acque minerali, solo nel caso in cui la ricerca ricada

all'interno delle concessioni o dei permessi di ricerca di acqua minerale o termale;

3) di stabilire che il Servizio difesa del suolo, cave, miniere ed acque minerali trasmetta alle province interessate ogni atto relativo al conferimento di nuovi permessi di ricerca e di nuove concessioni o di istituzione di aree di protezione igienico-sanitaria all'interno delle concessioni, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 48/87;

4) di inviare alle Province di Perugia e Terni copia del presente atto completo dell'*allegato 1* che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale è riportata la cartografia relativa alle diverse concessioni e ai permessi di ricerca in tutto il territorio regionale attualmente in essere.

5) di pubblicare per estratto, il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Il Relatore
Bocci

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Art. 95 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici n. 1775/33. - Rilascio delle autorizzazioni per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee all'interno di concessioni minerarie o di permessi di ricerca di acque minerali e termali.

Premesso che per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee l'art. 95 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici n. 1775/33 prevede che l'Ufficio del genio civile (attualmente la Provincia competente per territorio) provvede a rilasciare l'autorizzazione sentito l'Ufficio distrettuale delle miniere (attualmente il Servizio difesa del suolo, cave miniere ed acque minerali) al fine della tutela del pubblico interesse connesso allo sfruttamento delle risorse minerarie;

Premesso che ai sensi del D.L.vo 112/98 e dell'art. 21, comma 2 lett. a) e b) della L.R. 3/99 le funzioni di polizia mineraria in materia di miniere di materiali solidi e di risorse geotermiche sono state conferite alle Province a far data dal 1° gennaio 2004;

Considerato che in attesa dell'effettivo conferimento alle Province delle funzioni di polizia mineraria in materia di acque minerali ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.R. 3/99 le suddette funzioni sono svolte dal Servizio difesa del suolo, cave, miniere ed acque minerali della Regione, ai sensi della L.R. 48/87;

Ritenuto che la tutela del pubblico interesse di cui all'art. 95 del citato T. U. n. 1775/33 riguarda le risorse minerarie oggetto di concessione o permesso di ricerca;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)